

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**ASSEMBLEA LEGISLATIVA****OGG.5219**

I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

"BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

Risoluzione approvata dalla Commissione
nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2009

PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA ALLA CONSULTAZIONE DEL NETWORK SUSSIDIARIETÀ DEL COMITATO DELLE REGIONI SULLE DUE RELAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI: *RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE E L'EFFICACIA DELLA DIRETTIVA VIA (DIRETTIVA 85/337/CEE, MODIFICATA DALLE DIRETTIVE 97/11/CE E 2003/35/CE - COM (2009) 378 DEF. E RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE E L'EFFICACIA DELLA DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (DIRETTIVA 2001/42/CE) – COM (2009) 469 DEF.*

.../...

RISOLUZIONE: Partecipazione dell'Assemblea Legislativa alla consultazione del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni sulle due Relazioni della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE)* - COM (2009) 378 def. e *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)* - COM (2009) 469 def.

LA I^A COMMISSIONE ASSEMBLEARE
“BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”

Considerato che l'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna è partner del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni fin dal suo avvio sperimentale nel 2005 e che prosegue, tuttora, nella propria partecipazione all'attività del Network, istituito per favorire la circolazione delle informazioni tra gli enti locali e l'Unione europea sui documenti strategici e sulle proposte della Commissione europea che avranno o potranno avere un impatto sulle politiche di cui sono responsabili gli enti locali e regionali;

Considerato che l'Assemblea legislativa partecipa al Network Sussidiarietà prendendo parte, in particolare, alle consultazioni relative agli atti o proposte dell'Unione europea per i quali esiste uno specifico interesse regionale, al fine di contribuire all'esame della sussidiarietà, della proporzionalità, o di altri aspetti di interesse regionale sui quali viene attivata una consultazione del Network nella fase preparatoria del parere del Comitato delle Regioni;

Considerato che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 comporta il rafforzamento del ruolo regionale nel processo decisionale dell'Unione europea e, per quanto riguarda le Assemblee legislative regionali,

introduce il loro coinvolgimento nel controllo della Sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "early warning system";

Considerato che la collaborazione con il Comitato delle Regioni nell'ambito del Network si distingue dalla summenzionata collaborazione con il Parlamento Nazionale essendo finalizzata a contribuire allo svolgimento della funzione consultiva attribuita allo stesso Comitato delle Regioni dai Trattati e configurandosi, per l'Assemblea, quale sede di collaborazione interistituzionale che risponde agli obiettivi della governance multilivello e della qualità della legislazione;

Considerato che la Regione Emilia - Romagna partecipa al processo decisionale dell'Unione europea in riferimento agli atti che hanno ad oggetto materie di competenza regionale, come previsto dall'art. 117, 5° comma della Costituzione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;

Considerato che la legge regionale n. 16 del 2008 disciplina la partecipazione della Regione Emilia – Romagna al processo decisionale dell'Unione europea, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto e nel quadro delle norme di procedura statali, esprimendo favore, al suo articolo 3, per la più ampia partecipazione della Regione alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale qual è, ad esempio, il Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni, anche ai fini della qualità della legislazione;

Considerato altresì che l'articolo 38, comma 4, del regolamento interno dell'Assemblea individua la procedura applicabile all'esame degli atti e dei progetti dell'Unione europea in riferimento al controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e ad ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale;

Considerato che la Commissione europea ha adottato la *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE)* - COM (2009) 378 def. e la *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)* - COM (2009) 469 def. con le quali, in applicazione dell'obbligo stabilito dalle stesse direttive, riferisce circa l'applicazione e l'efficacia delle direttive VIA e VAS, individuando benefici e difficoltà incontrati dagli Stati membri e prefigurando i possibili miglioramenti da apportare in sede di eventuale revisione, soprattutto con riferimento alla direttiva VIA la cui applicazione si trova in una fase più avanzata;

Considerato che le procedure di VIA e VAS riguardano materie di competenza legislativa anche regionale, su cui la Regione Emilia – Romagna è intervenuta con la legge regionale n. 9 del 1999 (come modificata dalle leggi regionali n. 35 del 2000 e n. 6 del 2009) e con la legge regionale n. 9 del 2008;

Vista la lettera inviata dalla Presidente dell'Assemblea legislativa con nota Prot. n. 33955 del 30 novembre 2009 al Presidente della I Commissione assembleare e al Presidente della III Commissione assembleare;

Visti la *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE)* - COM (2009) 378 def., la *Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE)* - COM (2009) 469 def. ed il questionario fornito dall'Unità Sussidiarietà del Comitato delle Regioni per l'esame degli atti;

Viste le risposte al suddetto questionario, come predisposte nell'ambito del *Gruppo di lavoro interdirezionale sulla fase ascendente Giunta – Assemblea* con il supporto tecnico della *Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa*, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

Visto il parere espresso dalla III Commissione di cui alla nota Prot. n. 35407 del 14 dicembre 2009;

Vista inoltre la Risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa il 21 Luglio 2009 "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario (Sessione comunitaria 2009)";

a) **approva** le risposte al questionario del Comitato delle Regioni sulla Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) - COM (2009) 378 def. e sulla Relazione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) - COM (2009) 469 def., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) **dispone** la trasmissione della presente Risoluzione e delle risposte al questionario all'Unità Sussidiarietà del Comitato delle Regioni entro l'8 gennaio 2010;

c) **dispone** altresì la trasmissione alla Giunta regionale della presente Risoluzione e delle risposte al questionario;

d) **impegna** la Giunta, nell'ambito delle procedure stabilite dalle norme statali e regionali, a prendere parte fin dall'inizio all'eventuale processo decisionale "ascendente" volto alla revisione delle direttive in oggetto cui fanno riferimento le Relazioni della Commissione europea, e ad informare altresì le Commissioni assembleari competenti circa le modalità ed i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia – Romagna al processo decisionale;

e) **dispone** infine la trasmissione della presente Risoluzione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati ai fini dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari.

Approvata a maggioranza nella seduta antimeridiana del 14 dicembre 2009.



**QUESTIONARIO SULL'APPLICAZIONE E L'EFFICACIA DELLE DIRETTIVE VIA E VAS
COM(2009) 378 def. e COM(2009) 469 def.**

**Presentato per consultazione alla Rete di controllo della sussidiarietà
da José Macário Correia (PT/PPE)**

Si prega di compilare e restituire il questionario entro **venerdì 8 gennaio 2010**. Per restituire i questionari una volta compilati, è possibile caricarli direttamente sulla pagina web della Rete di controllo della sussidiarietà (<http://subsidiarity.cor.europa.eu> - dopo aver eseguito il log in), oppure inviarli per e-mail all'indirizzo subsidiarity@cor.europa.eu.

Nome dell'ente da lei rappresentato:	Assemblea legislativa Regione Emilia – Romagna
Persona da contattare:	Anna VOLTAN
Recapito (telefono, e-mail):	tel.: +39 0515275351 e-mail: avoltan@regione.emilia-romagna.it

INTRODUZIONE

Valutazione dell'impatto ambientale (VIA)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (di seguito: "direttiva VIA" o "direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale") è stata introdotta nel 1985 e modificata una prima volta nel 1997¹.

La procedura di valutazione dell'impatto ambientale garantisce che le ripercussioni sull'ambiente dei progetti interessati siano individuate e valutate prima della concessione della rispettiva autorizzazione. Anche il pubblico può intervenire nella valutazione e la procedura di autorizzazione del progetto tiene conto di tutti i dati raccolti. Inoltre il pubblico viene successivamente informato della decisione.

La direttiva VIA illustra le categorie di progetti da sottoporre a valutazione, le procedure che verranno seguite e il contenuto della valutazione.

¹

Direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.

In seguito alla firma, il 25 giugno 1998, della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale da parte della Comunità, la direttiva VIA è stata nuovamente modificata nel maggio 2003.

Valutazione ambientale strategica (VAS)

Scopo della direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ("direttiva sulla valutazione ambientale strategica", in seguito: "direttiva VAS")² è assicurare che gli effetti ambientali di determinati piani e programmi siano individuati e valutati sin dalla fase di preparazione, e comunque prima della loro attuazione. Sia il pubblico che le autorità ambientali possono intervenire formulando osservazioni e nella fase di pianificazione tutti i dati raccolti vengono riuniti per poter essere tenuti nel debito conto. Dopo l'adozione del piano o programma, il pubblico viene informato della decisione e del modo in cui questa è stata presa. Nel caso che siano previsti effetti ambientali significativi di tipo transfrontaliero, lo Stato membro su cui tali effetti dovrebbero esercitarsi e i suoi cittadini vengono informati e possono formulare osservazioni di cui si terrà conto anche nel processo decisionale a livello nazionale.

Grazie al fatto di coinvolgere il pubblico e di tenere conto delle eventuali considerazioni di carattere ambientale dei piani e progetti, la direttiva VAS contribuirà ad una maggiore trasparenza nella loro pianificazione nonché alla realizzazione dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Si prega di rispondere alle domande seguenti:

A. DIRETTIVE VIA E VAS

1. La sua amministrazione (o i membri della sua associazione) è stata coinvolta nell'applicazione delle direttive VIA o VA, e, in caso affermativo, a che titolo?

La Regione Emilia – Romagna è autorità competente per la VA dei piani e programmi della Regione, delle Province e delle Autorità di Bacino, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08 e della LR 9/08.

La Regione Emilia – Romagna è, inoltre, ai sensi del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/08, autorità competente per la VIA ed ha emanato la LR 9/99 che ha attribuito la competenza per la VIA e per lo screening anche a Province e Comuni secondo elenchi positivi allegati alla stessa LR 9/99.

B. DIRETTIVA VIA

2. Alla luce della sua esperienza riguardo all'applicazione della direttiva VIA, ritiene necessario che l'UE migliori il processo di valutazione dell'impatto ambientale modificando la direttiva? Si prega di motivare la risposta.

²

Direttiva 2001/42/CE.

Si.

Sembra necessario prevedere una integrazione e semplificazione delle procedure previste da differenti norme europee, segnatamente: VAS (Dir. 2001/42/CE), IPPC (2008/1/CE), Valutazione d'incidenza per le aree SIC e ZPS (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE), autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, per gli scarichi idrici, per la gestione dei rifiuti, in materia di "Permit Trading", etc., al fine di conseguire una migliore, più completa ed integrata considerazione degli aspetti ambientale e superare alcune contraddizioni che si evidenziano tra le differenti normazioni europee.

3. *Quali sono, a suo avviso, gli aspetti della direttiva VIA che andrebbero radicalmente migliorati in futuro? È possibile dare più risposte.*

- a. *La procedura di verifica della assoggettabilità*
- b. *La qualità delle valutazioni dell'impatto ambientale, in particolare la qualità delle informazioni utilizzate a tale scopo (procedura di definizione dell'ambito di applicazione), la qualità della documentazione e quella del processo VIA medesimo.*
- c. *Le pratiche adottate per la partecipazione del pubblico*
- d. *Le procedure VIA per i progetti che hanno ripercussioni transfrontaliere*
- e. *Il coordinamento tra la direttiva VIA e altre direttive e politiche comunitarie (ad esempio eventuali sinergie tra la direttiva VIA e la direttiva IPPC³, la direttiva VAS, la direttiva Habitat⁴ e la direttiva Uccelli selvatici⁵, i cambiamenti climatici globali e la politica energetica, ecc.)*
- f. *Altri aspetti (specificare).*

- a) La procedura di verifica della assoggettabilità (screening).
- b) Il processo di scoping.
- c) La partecipazione del pubblico.
- e) Il coordinamento tra Direttive europee.

4. *Quali misure concrete proporrebbe per realizzare questi miglioramenti?*

- a) Per la procedura di verifica della assoggettabilità (screening) appare utile e necessario assicurare forme di partecipazione delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di acquisire una più completa informazione sugli aspetti ambientali inerenti il progetto (come già sperimentato in Emilia-Romagna ai sensi della LR 9/99).
- b) Per il processo di scoping va considerata la possibilità di rendere tale processo una fase necessaria ed obbligatoria della procedura di VIA al fine di migliorare ed affinare la qualità delle procedure di VIA;

³ Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, direttiva 2008/1/CE.
⁴ Direttiva 92/43/CEE.
⁵ Direttiva 79/409/CEE.

c) Sembra utile prevedere, all'interno delle procedure di informazione e partecipazione, un ampio ventaglio di procedure di consultazione del pubblico: presentazione di osservazioni in forma scritta; svolgimento di assemblee pubbliche di confronto ("public enqueriers"); confronti tra amministrazioni e cittadini; audizioni pubbliche; confronti tra proponente e cittadini o associazioni presentatori di osservazioni; etc. (come già sperimentato in Emilia-Romagna ai sensi della LR 9/99). e) E' necessario prevedere una integrazione e semplificazione delle procedure previste da differenti norme europee, segnatamente VA (Dir. 2001/42/CE), IPPC (2008/1/CE), Valutazione d'incidenza per le aree SIC e ZPS (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE), autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, per gli scarichi idrici, per la gestione dei rifiuti, in materia di "Permit Trading", etc., al fine di conseguire una migliore, più completa ed integrata considerazione degli aspetti ambientale (come già sperimentato in Emilia-Romagna ai sensi della LR 9/99).
5. <i>Ritiene che questi miglioramenti vadano realizzati a livello UE attraverso misure regolamentari intese a modificare la direttiva VIA, oppure reputa che sarebbe sufficiente ricorrere a soluzioni alternative alla legislazione, vale a dire documenti di orientamento della Commissione europea, impegni volontari, autoregolamentazione, ecc.? Si prega di motivare la risposta.</i>
Si reputa necessario per quasi tutti gli elementi citati prevedere misure regolamentari, al fine di dare certezza normativa alle integrazioni delle procedure conseguendo omogeneità di comportamenti degli Stati membri. Si ritengono, inoltre, necessari sia documenti di orientamento, sia linee guida, sia soprattutto prevedere forme di confronto e scambio di esperienze tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.
6. <i>Ritiene che i possibili benefici ambientali e la maggiore affidabilità della pianificazione realizzati grazie all'attuazione della direttiva VIA siano proporzionati ai costi sostenuti dalla sua amministrazione e dai promotori per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva stessa?</i>
Si. I benefici ambientali compensano abbondantemente i costi sostenuti.
7. <i>A suo avviso, gli obblighi imposti dalla direttiva VIA costituiscono degli oneri amministrativi ingiustificati per i promotori o per la sua amministrazione?</i> <i>In caso affermativo, potrebbe indicare dei modi per ridurre tali oneri ottimizzando o semplificando il processo VIA? Si prega di motivare la risposta.</i>

No.
<i>8. Ritiene che la direttiva VIA abbia contribuito a una migliore informazione del pubblico e a una sua maggiore partecipazione al processo decisionale? Si prega di motivare la risposta.</i>
Si. La previsione di procedure formalizzate di partecipazione hanno visto una crescente partecipazione del pubblico ai processi decisionali, a volte solo per esprimere una propria pregiudiziale opinione, ma ogni tanto anche per evidenziare elementi rilevanti dal punto di vista ambientale che hanno contribuito a migliorare dal punto di vista ambientale la qualità della decisione assunta.
<i>9. Fornire, se possibile, esempi di buone pratiche per la definizione di modelli operativi per attuare la direttiva VIA.</i>
Si segnala la regolamentazione delle procedure di VIA prevista dalla LR 9/99 della Regione Emilia – Romagna e ripresa parzialmente dal recente D. Lgs 4/08 a livello nazionale, in particolare per la integrazione delle procedure.

C. DIRETTIVA VAS

<i>10. Alla luce della sua esperienza riguardo alla direttiva VAS, ritiene necessario che l'UE migliori la valutazione ambientale strategica? Si prega di motivare la risposta.</i>
Si. Sembra necessario prevedere una più completa e decisa integrazione degli aspetti ambientali nei piani e programmi rafforzando in particolare l'interlocuzione e lo scambio di informazioni e di valutazioni tra le Amministrazioni che predispongono il piano o programma e le Amministrazioni con competenze in materia ambientale. Sembra inoltre utile prevedere una migliore e formalmente assicurata integrazione (con conseguente semplificazione delle loro procedure) con altre direttive e politiche europee, segnatamente: VIA (Dir. 85/337/CEE), IPPC (2008/1/CE), Valutazione d'incidenza per le aree SIC e ZPS (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE), etc., al fine di conseguire una migliore, più completa ed integrata considerazione degli aspetti ambientali.
<i>11. Quali sono, a suo avviso, gli aspetti della direttiva VAS che andrebbero radicalmente migliorati in futuro? È possibile dare più risposte.</i> a) <i>L'ambito di applicazione della direttiva</i> b) <i>L'ambito e il contenuto del rapporto ambientale</i> c) <i>L'individuazione di "alternative ragionevoli" - l'assenza di definizione di questo concetto</i>

d) <i>Le consultazioni (del pubblico e delle autorità con competenze in ambito ambientale)</i> e) <i>Questioni particolari relative alle consultazioni transfrontaliere</i> f) <i>Il monitoraggio degli impatti ambientali significativi</i> g) <i>Il coordinamento tra la direttiva VAS e altre direttive e politiche comunitarie (ad esempio eventuali sinergie tra la direttiva VAS e la direttiva IPPC⁶, la direttiva VIA, la direttiva Habitat⁷ e la direttiva Uccelli selvatici⁸, i cambiamenti climatici globali e la politica energetica, ecc.)</i> h) <i>Altri aspetti (specificare)</i>	
a) Ambito di applicazione. c) Individuazione delle "alternative ragionevoli". f) Monitoraggio g) Coordinamento con altre direttive e politiche.	
12. <i>Quali misure concrete proporrebbe per realizzare questi miglioramenti?</i>	
a) Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, sembra necessario prevedere l'esclusione dalla VAS e dalla Verifica di assoggettabilità i piani e programmi, o le loro modifiche minori, meramente attuativi di piani e programmi già sottoposti a VAS, al fine di evitare una inutile duplicazione della valutazione e non inflazionare inutilmente la valutazione stessa. c) Sembra utile provare a dettagliare tramite una migliore definizione normativa delle "alternative ragionevoli", nonché predisponendo opportune linee guida che differenzino le indicazioni per i diversi strumenti di pianificazione e programmazione. f) Appare utile procedere ad una migliore definizione del monitoraggio relativa alla VAS di piani e programmi, definendo normativamente l'obbligo di ogni piano e programma sottoposto a VAS di prevedere il proprio "piano di monitoraggio" e sviluppando linee guida che diano indicazioni comuni su indicatori e modalità di monitoraggio con l'obiettivo di costruire un "core set" di indicatori comuni in grado di rendere confrontabili a livello europeo piani, programmi e relative VAS nonché la loro efficacia in termini ambientali. g) Sembra inoltre utile prevedere una migliore e formalmente assicurata integrazione (con conseguente semplificazione delle loro procedure) con altre direttive e politiche europee, segnatamente: VIA (Dir. 85/337/CEE) ad esempio escludendo la considerazione delle alternative di un progetto previsto da un piano o programma sottoposto a VAS; IPPC (2008/1/CE); Valutazione d'incidenza per le aree SIC e ZPS (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE) ad esempio escludendo la effettuazione della valutazione di incidenza di un progetto compiutamente previsto da un piano o programma sottoposto a VAS; etc..	

6

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, direttiva 2008/1/CE.

7

Direttiva 92/43/CEE.

8

Direttiva 79/409/CEE.

13. <i>Ritiene che questi miglioramenti vadano realizzati a livello UE attraverso misure regolamentari intese a modificare la direttiva VAS, oppure reputa che sarebbe sufficiente ricorrere a soluzioni alternative alla legislazione, vale a dire documenti di orientamento della Commissione europea, impegni volontari, autoregolamentazione, ecc.? Si prega di motivare la risposta.</i>
I miglioramenti sono conseguibili in parte tramite modifiche normative ed in parte con provvedimenti amministrativi quali “linee guida”, come specificato nella risposta al precedente punto 12.
14. <i>Ritiene che i possibili benefici ambientali realizzati grazie all'attuazione della direttiva VAS siano proporzionati ai costi previsti dalla sua amministrazione per ottemperare agli obblighi imposti dalla direttiva stessa ?</i>
Si. I benefici ambientali compensano abbondantemente i costi sostenuti.
15. <i>A suo avviso, gli obblighi imposti dalla direttiva VAS costituiscono degli oneri amministrativi ingiustificati per i promotori o per la sua amministrazione?</i> <i>In caso affermativo, potrebbe indicare dei modi per ridurre tali oneri ottimizzando o semplificando il processo VAS? Si prega di motivare la risposta.</i>
No.
16. <i>In molti Stati membri si sono registrati dei ritardi nel recepimento della direttiva VAS negli ordinamenti nazionali o regionali. Ciò ha pregiudicato il lavoro svolto dalla sua amministrazione per l'attuazione della direttiva?</i>
Si.
17. <i>Potrebbe fornire esempi di buone pratiche per la definizione di modelli operativi per attuare la direttiva VAS?</i>
No.

D. Eventuali consultazioni future sulla valutazione d'impatto

18. <i>Qualora in futuro la Commissione europea dovesse decidere di presentare delle proposte di modifica delle direttive VIA e/o VAS, probabilmente procederebbe anche a una valutazione d'impatto.</i>

Alla luce del ruolo che gli enti locali e regionali svolgono nell'attuazione di queste direttive, lei sarebbe interessato a partecipare a un'eventuale consultazione sulla valutazione d'impatto effettuata dalla Rete di controllo della sussidiarietà del CdR?

Che genere di informazioni sarebbe disposto a mettere a disposizione del Comitato delle regioni e della Commissione europea (ad esempio: esperienze riguardo all'attuazione delle direttive, eventuali migliori pratiche, informazioni quantitative relative alla VIA e alla VAS e, in particolare, alle relative spese, ecc.)?

La Regione Emilia Romagna è molto interessata a partecipare alla consultazione su VAS e VIA.

Le informazioni disponibili sono tratte dall'esperienza svolta dalla Regione Emilia – Romagna ed in particolare riguardano esperienze sull'attuazione delle Direttive, informazioni quantitative e valutazioni sul miglioramento di VAS e VIA.